



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 17 del 25.1.2013

Raccolta Ufficiale

N. 48

Del 25/02/2013

OGGETTO: Controversia Sabino Russo c/ Comune di Castellana Grotte, innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari. Liquidazione spese legali in favore dell'Avv. Giuseppe Giovanni S.N. Giannandrea, difensore dell'Ente.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 22.12.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, a costituirsi nel giudizio innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari, promosso con ricorso notificato all'Ente il 12.12.2011, acquisito al protocollo generale il 15.12.2011 al n. 22774, dal Sig. Sabino Russo con il quale chiede l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento, della nota prot. 17968 del 6.10.2011, e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

che con il medesimo atto è stato demandato al Responsabile del I Servizio, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l'affidamento della difesa e rappresentanza legale dell'Ente ad un avvocato di fiducia individuato d'intesa con il Sindaco e la pattuizione, per iscritto, all'atto del conferimento dell'incarico professionale allo stesso, del compenso a Lui spettante, così come previsto dal D.L. n. 131/2011;

che con determinazione del 1° Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane" n. 1 del 5.1.2012 veniva, pertanto, nominato, difensore dell'Ente, l'Avv. Giuseppe Giovanni S. N. Giannandrea, con studio in Putignano, alla Via Roma n. 20, già difensore dell'Ente contro il medesimo ricorrente in altri giudizi;

vista la nota datata 6.3.2012, acquisita dall'Ente il 9.3.2012 al n. di protocollo 4662 con la quale l'Avv. Giannandrea ha trasmesso la sentenza n. 451/2012 con la quale il Tar Puglia – Sede di Bari, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito statuendo appartenersi al Giudice ordinario, condannando, altresì, il ricorrente, al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre cap e iva;

considerato che, con determinazione del I Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane" n. 1 del 5.1.2012 veniva impegnata la somma di € 3.219,42 comprensiva di cap e iva (e al netto della somma di € 1.258,40 relativo all'acconto prenotato con deliberazione di G.C. n. 216 del 22.12.2011, già corrisposto a seguito della fattura n. 5 del 3.2.2012) quale compenso da corrispondere all'Avv. Giannandrea per la difesa dell'Ente nel giudizio contro il Sig. Sabino Russo, determinato pattiziamente, ex art. 3, comma 5, lettera d), D.L. 13.8.2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14.9.2011, n. 148;

ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione, in favore dell'Avv. Giuseppe Giovanni S. N. Giannandrea, con studio in Putignano, alla Via Roma n. 20, della somma di **€ 3.219,42** (IVA, CAP e spese comprese e al lordo della ritenuta d'acconto), a seguito della fattura n. 2/2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 14.1.2013 n. 924 trasmessa dall'Avv. Giannandrea, a saldo di quanto dovuto per il pagamento delle spese e delle competenze per l'opera prestata nel giudizio in oggetto, quale rappresentante e difensore del Comune, giusto incarico conferitogli con atto di Giunta Comunale n. 216 del 22.12.2011, dichiarato immediatamente eseguibile, e successiva determinazione del 1° Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane" n. 1 del 5.1.2012;

dato atto che la somma di € 3.219,42 è stata impegnata con determinazione n. 1 del 5.1.2012 del I Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane";

preso atto del testo del comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2012 che è il seguente: "*Per l'anno 2013 è differito al 30.6.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*", e, che, pertanto, risulta autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e con le modalità di effettuazione delle spese di cui al comma 1 del medesimo articolo;

preso, altresì, atto che per la presente liquidazione non si è provveduto a richiedere all'A.V.P.C. il C.I.G. in quanto trattasi di prestazione d'opera intellettuale non configurabile con l'appalto di servizio (così come chiarito nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.P.C. al punto 4.3. e nella faq aggiornata al 13.11.2011, ai punti A12 e D6);

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Visto il decreto sindacale prot. n. 17131 dell'1.10.2012;

Visto Il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Vista la Legge n. 136 del 13.8.2010 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";

DETERMINA

1) di prendere atto:

- della sentenza n. 451/2012 con la quale il Tar Puglia – Sede di Bari, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito statuendo appartenersi al Giudice ordinario, condannando, altresì, il ricorrente, al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre cap e iva;

- della parcella n. 2 dell'11.1.2013 di € 3.219,42 a saldo delle competenze professionali a lui spettanti per il giudizio dinanzi al Tar Puglia – Sede di Bari, Sez. Seconda, contro il Sig. Sabino Russo, somma comprensiva di CAP e IVA e spese e al lordo della ritenuta d'acconto (e al netto dell'acconto versato di € 1.258,40 a seguito della fattura n. 5/2012);

2) di prendere, altresì, atto che l'importo spettante all'Avv. Giuseppe Giovanni S. N. Giannandrea, ammonta a complessivi **€ 3.219,42** e trova imputazione al **Cap. 124, dei Residui Passivi 2012 e precedenti** epigrafato: "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio", somma già impegnata per € 1.258,40 con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 22.12.2011 e per € 1.961,02 con determinazione n. 1 del 5.1.2012 del I Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane";

3) di dare atto del testo del comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2012 che è il seguente: " *Per l'anno 2013 è differito al 30.6.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*" e, che, pertanto, risulta autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e con le modalità di effettuazione delle spese di cui al comma 1 del medesimo articolo;

4) di liquidare e, contestualmente **pagare**, all'Avv. Giuseppe Giovanni S. N. Giannandrea, con studio in Putignano, alla Via Roma n. 20, la complessiva somma di € 3.219,42 giusta fattura n. 2/2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 14.1.2013 al n. 924;

5) di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997 e che la stessa viene trasmessa al IV Servizio- Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale.

Eseguita revisione finale

Il Redattore

(uff. cont./D.F.)

*Il Responsabile del 1° Servizio
(rag. Renato Contento)*

LIR 88 – 89/2013

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE